



PALACONGRESSI
DI RIMINI



Rimini, 24-26 gennaio

ASD e SSD
Profilo giuridico-fiscale
e
novità 2020

Dott. Alberto Rigotto



CONCLIMA
ALL AROUND THE WORK



Cosa accade dopo la Riforma del Terzo Settore?

In particolare, per «Terzo settore» si intende (art.1, L.106/2016):

*“Il complesso degli enti privati, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti e atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di *produzione e scambio di beni e servizi*”*

Cosa accade dopo la Riforma del Terzo Settore?

La vicenda conduce a ritenere sussistente la contemporanea presenza di due diverse figure entrambe riconducibili a Enti di natura associativa, i quali però appartengono ad un diverso campo civilistico e fiscale e, precisamente:

- **Gli Enti non Commerciali (E.N.C.);**
- **Gli Enti del Terzo Settore (E.T.S.).**

Il Decreto Legislativo che ha comportato significativi effetti giuridico-fiscali nella sfera socio-economica del Terzo Settore non ha, infatti, abrogato le preesistenti norme che disciplinano civilisticamente ed in ambito tributario, quei soggetti denominati Enti non Commerciali, comunemente con quasi esclusiva valenza fiscale.

Cosa accade dopo la Riforma del Terzo Settore?

Enti non commerciali → Quando non abbiano per oggetto esclusivo e/o principale attività commerciali, se esercitate siano accessorie complementari e complete di quelle istituzionali, qualora non possano o non vogliano pur possedendone i requisiti per essere iscritti al R.U.N.T.S., sottostare alla nuova disciplina del Terzo Settore così come codificato dal D. Lgs. 117/2017.

Enti del Terzo Settore → esclusivamente qualora soddisfino le condizioni tassativamente indicate nel Codice del Terzo Settore (C.T.S.), per cui possono ovvero devono essere iscritte al Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Cosa accade dopo la Riforma del Terzo Settore?



E.T.S.

- ❖ Enti di tipo associativo (E.T.A.)
- ❖ Organizzazioni di Volontariato (O.D.V)
- ❖ Le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.)
- ❖ Enti Filantropici (E.F.)

E.N.C.

- ❖ Enti collettivi che non esercitano alcuna delle attività indicate all'art. 2195 cc o, meglio che non perseguono in via esclusiva o principale uno scopo lucrativo
- ❖ Enti di tipo associativo che non possono costituirsi quali E.T.S. per esclusione di legge
- ❖ Enti che pur possedendone i requisiti, per loro libera scelta decidono di non essere riconosciuti quali E.T.S.

Cosa accade dopo la Riforma del Terzo Settore?

LE ASSOCIAZIONI: LE SCELTE

ASSOCIAZIONI

Rimanere associazione disciplinata dal codice civile (riconosciute e non) per obbligo o per opzione

Scegliere di diventare associazione ETS (modifica statutaria e iscrizione al RUNTS)

Sono già considerate ETS (con necessità di modifica statutaria)

O.N.L.U.S.

O.D.V.

A.P.S.

Cosa accade dopo la Riforma del Terzo Settore?

LE ASSOCIAZIONI e SOCIETA' SPORTIVE: LE SCELTE

... Pertanto, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite in conformità all'art. 90 L. 289/2002, possono per loro libera opzione iscriversi al R.U.N.T.S., in quanto esercitanti una delle attività tassativamente elencate dal Codice del Terzo Settore contestualmente al possesso dei requisiti ivi richiesti per l'iscrizione al R.U.N.T.S.

... Qualora venisse esercitata questa scelta, la SSD/ASD non potrebbe optare, per espressa previsione legislativa, per il regime agevolato di cui alla L. 398/1991 ed altri regimi Forfait in materia di determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), altresì rinunciando alle ulteriori semplificazioni di natura contabile e circa la conservazione dei registri e dei libri sociali.

Cosa accade dopo la Riforma del Terzo Settore?

- Dopo l'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, il regime contabile agevolato/forfettario previsto dalla Legge 398/1991, per i soggetti rientranti nell'ambito applicativo della predetta Legge (quindi anche ASD/SSD), **NON** potrà più essere applicato per espressa previsione normativa agli Enti che assumono la qualifica di Enti del Terzo Settore; in virtù del fatto che saranno obbligati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);
- Il regime contabile di favore continuerà ad essere applicato a coloro che non assumono la qualifica di Enti del Terzo Settore, salvo appunto che non optino per l'adesione al regime del Terzo Settore.

«Attuali» adempimenti amministrativi previsti per ASD/SSD

- Redazione dell'ATTO COSTITUTIVO
- Redazione dello STATUTO
- Iscrizione al CONI
- Registrazione ATTO COSTITUTIVO e STATUTO
- Richiesta attribuzione PARTITA IVA e CODICE FISCALE
- Comunicazione alla SIAE e AGENZIA ENTRATE
- Redazione MODELLO EAS
- L'ANTIRICICLAGGIO e limite utilizzo contanti

Ciascuno di essi prevede poi degli ulteriori micro-adempimenti

N.B. Per le SSD la Costituzione è subordinata ad atto Notarile

Differenze fondamentali tra ASD e SSD:

- **le ASD** che non hanno la qualifica di ONLUS o di ETS e che optano o meno per il regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991 **sono qualificabili, dal punto di vista fiscale, come enti non commerciali** ai sensi della lettera c) del 1° comma dell'art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR);
- **le SSD**, anche se non perseguono lo scopo di lucro, sono invece **società** e quindi **enti commerciali** ai sensi della lettera a) sempre del 1° comma dell'art. 73 del TUIR, sia pure con un possibile regime fiscale particolare se esercitano l'opzione per la Legge 398/1991. **Per le SSD in quanto società vale la presunzione di commercialità dei proventi** di cui all'art. 81 del TUIR: Da ciò consegue che **tutte le entrate delle SSD rientrano nel limite di 400.000 Euro dei proventi da attività commerciali** che non deve essere superato se si vuole usufruire del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991. Inoltre, se le società sportive dilettantistiche non esercitano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991 e non hanno la qualifica di impresa sociale ad esse **si applica il regime normale dell'IRES previsto per le società commerciali**.

Regime fiscale agevolato ex L. 398/1991 ASD/SSD

Accanto quindi ai tradizionali regimi contabili, ordinario e semplificato, previsti per i soggetti commerciali, i soggetti che rientrano nell'ambito applicativo della norma potranno, in relazione alle attività commerciali svolte, optare per la determinazione della base imponibile Ires, dell'Irap e Iva secondo quanto previsto da tale regime.

Requisiti oggettivi

- Il contribuente deve aver conseguito o intenda conseguire proventi commerciali in misura non superiore ad una certa soglia, attualmente fissata a € 400.000,00;
- Assenza di fine di lucro;
- svolgimento attività sportiva dilettantistica (riconosciuta dal CONI) e affiliazione a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva.

Requisiti soggettivi

- Associazioni sportive dilettantistiche (art. 2, comma 5, L. 398/1991);
- Società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro (Art. 90, comma 1, L. 289/2002);

Gli adempimenti richiesti per l'opzione:

Sia le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che le società sportive dilettantistiche (SSD) possono **esercitare l'opzione** per il regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991 **attraverso l'invio all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate** competente per territorio in ragione del domicilio fiscale dell'ente **del quadro VO della dichiarazione IVA annuale allegata alla dichiarazione dei redditi e di una lettera raccomandata A.R. all'Ufficio SIAE** – Società Italiana Autori ed Editori competente per territorio sempre in ragione del domicilio fiscale dell'ente.

I soggetti che intraprendono per la prima volta l'esercizio di attività commerciali, vale a dire le società sportive dilettantistiche, esercitano l'opzione per il regime disciplinato dalla Legge 398/1991 nella dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 35 del DPR 633/1972 da presentare sempre all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. L'opzione ha effetto a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui è esercitata, ed è valida per un **quinquennio**, ai sensi del comma 2° dell'art. 9 del DPR 544/19993, fino a quando non è revocata dall'interessato o nel caso in cui vengano meno i seguenti **requisiti** previsti dalla legge.

Gli adempimenti contabili:

- Adempimenti contabili ridotti;
- Sistema di tassazione di tipo forfettario sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini dell'IVA;
- Redazione rendiconto economico – finanziario annuale che evidenzia separatamente i componenti dell'attività istituzionale e commerciale;
- Rispetto dell'obbligo di tenuta dei registri previsti per l'eventuale attività commerciale esercitata;
- Riduzione di gravosi adempimenti amministrativi.

Gli adempimenti contabili:

Scritture contabili obbligatorie

- Conservare e numerare le fatture ricevute ed emesse
- Annotare i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio d'attività commerciali
- «Registro IVA minori» previsto dal Decreto Ministeriale 11/2/1997
- Redazione del Rendiconto economico-finanziario annuale

Libri sociali obbligatori

- Libro Associati
- Libro Verbali Assemblee
- Libro Verbali del Direttivo
- Libro altri organi sociali (ove esistenti)

La determinazione dell'IVA

- **La pratica sportiva dilettantistica effettuata con gli associati o i soci, è esente dall'IVA** perché non rientra fra le operazioni imponibili previste dall'art. 1° del DPR n° 633 del 1972;
- **All'IVA dovuta sui corrispettivi relativi alle attività commerciali effettuate da queste associazioni si applicano le seguenti detrazioni forfetarie:**

N.B. A tale regime si affianca, poi, il regime previsto per le attività spettacolistiche o di intrattenimento, se il volume d'affari realizzato non è superiore a 25.823 Euro. In tal caso, la base imponibile IVA viene determinata nella misura del 50% dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati.



La determinazione dell'IRES

Calcolano il loro **reddito imponibile ai fini IRES** applicando il **coefficiente di redditività del 3%** ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e sommando a quanto ottenuto le eventuali plusvalenze patrimoniali. Sono pertanto esclusi (e non sono tassati) gli eventuali redditi fondiari, di capitale e diversi della ASD che, assieme a quelli di impresa costituiscono il reddito imponibile complessivo delle associazioni che sono enti non commerciali ai sensi del 1° comma dell'art. 143 del TUIR.

Questo vale per le sole ASD mentre le SSD, pur essendo senza fine di lucro, sono soggetti passivi IRES ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 73 e dell'art. 81 del TUIR vale a dire sono società per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengano, costituiscono reddito di impresa al cui importo si applica il coefficiente di redditività del 3%. A quanto ottenuto vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali ed a tale somma, che rappresenta il reddito imponibile della SSD, si applica l'aliquota IRES del 24%.

Considerata la soglia di 400.000 euro...

Dal calcolo dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali, che non devono superare il limite di 400.000 Euro annui, e quindi dal reddito imponibile IRES si devono escludere:

- Ricavi da attività non commerciali (quote associative) e commerciali (corrispettivi specifici) svolte nei confronti di associati, soci o partecipanti (ex art. 148 TUIR);
- Entrate mediante raccolta pubblica di fondi (max due per anno e 51.646 euro di fondi raccolti);
- Premi di addestramento e formazione ad ASD o SSD e contributi Pubbliche Amministrazioni alle sole ASD.

N.B. Un discorso diverso è per le sopravvenienze attive, le quali invece vanno considerate nel limite dei € 400.000 e pertanto concorrono al volume di proventi da sottoporre al coefficiente di redditività del 3%.

La determinazione agevolata dell'IRAP per ASD e SSD

(2° comma dell'art. 17 del Dlgs 446/1997)

Valore della produzione netta (base imponibile IRAP) =
(reddito imponibile IRES calcolato in base alla Legge 3968/91 + retribuzioni del personale dipendente + compensi dei collaboratori coordinati e continuativi e occasionali + interessi passivi)

meno

(contributi INAIL + spese per gli apprendisti ed i collaboratori disabili + compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese erogati agli sportivi dilettanti).

N.B. Tale modalità non è obbligatoria, per cui le ASD o le SSD possono utilizzare anche le modalità ordinarie di calcolo della base imponibile IRAP, di seguito accennate.



MODALITA' ORDINARIA solo per ASD che svolgono esclusivamente attività non commerciali (1° comma dell'art. 10 del Dlgs 446/1997)



MODALITA' ORDINARIA solo per ASD che svolgono anche attività non commerciali (2° comma dell'art. 10 del Dlgs 446/1997)



MODALITA' ORDINARIA solo per SSD in quanto società e quindi enti commerciali, sia pure senza scopo di lucro, (art. 5 del Dlgs 446/1997)

La determinazione delle imposte in sintesi

Attività	Ai fini IRES/IRAP	Ai fini IVA	Adempimento
Proventi attività istituzionale	Non producono reddito	Non sono rilevanti ai fini IVA	Rendiconto finale e contabilità periodica
Proventi spettacoli sportivi (biglietteria)	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfettaria 50%	Annotazione riepilogativa mensile, Iva trimestrale versamento F24
Proventi commerciali (incluse le sponsorizzazioni)			
Proventi da diritti di ripresa	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfettaria 33%	Annotazione riepilogativa mensile, Iva trimestrale versamento F24

Alternativa alla L. 398/1991 (dal 2021) per sole ASD: il regime fiscale forfettario delle APS previsto dall'art. 86 del CTS

A partire dal 2021 entrerà in vigore un regime fiscale agevolato alternativo a quello previsto dalla L. 398/1991, vale a dire il regime fiscale forfettario riportato nell'art. 86 del Codice del terzo settore per le associazioni di promozione sociale (APS) che nel periodo di imposta precedente hanno percepito ricavi relativi alle attività commerciali eventualmente svolte **non superiori a 130.000 Euro annui**. Tale cifra è da considerarsi al netto dell'IVA.

La condizione per poter optare per esso è che l'associazione sportiva dilettantistica assuma la forma di associazione di promozione sociale e si iscriva come tale nel Registro nazionale unico del terzo settore (Sezione b), acquisendo in tal modo la qualifica di ente del terzo settore non commerciale dichiarando tale natura all'atto dell'iscrizione. Ciò **esclude dal regime le società sportive dilettantistiche** che, essendo società, non possono assumere la forma giuridica di associazione di promozione sociale. Resta l'obbligo, per le ASD, di essere iscritte ad una delle Federazioni sportive nazionali, Enti nazionali di promozione sportiva o Discipline sportive associate facenti parte del CONI.

Alternativa alla L. 398/1991 (dal 2021) per sole ASD: il regime fiscale forfettario delle APS previsto dall'art. 86 del CTS

L'art. 86 CTS prevede, per le ASD aventi forma di APS, che applicano il regime forfettario, una **determinazione del reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nell'anno delle attività commerciali, che può essere massimo di 130.000 Euro, il coefficiente di redditività del 3%** (comma 3°). **La differenza col regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991 sta nel fatto che nel regime previsto per le APS non devono essere aggiunte a quanto ottenuto col forfait le plusvalenze patrimoniali che, quindi, in questo caso sono esenti dall'IRES.**

In merito al regime dell'IVA, queste APS **non possono esercitare la rivalsa dell'IVA di cui all'art. 18 del DPR 633/1972 per le operazioni nazionali, e non hanno diritto alla detrazione dall'IVA** assolta, dovuta e addebitata **sugli acquisti** da esse effettuati ai sensi degli artt. 19 e ss. del DPR 633/1972.

Le APS che applicano il regime forfettario previsto dall'art. 86 del Dlgs 117/2017 **hanno soltanto l'obbligo, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'IVA, di emettere la fattura o di integrarla con l'indicazione dell'aliquota e dell'importo dell'imposta e di versare l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni.

Fatti salvi questi obblighi, **le APS sono esonerate** dal versamento dell'imposta negli altri casi in cui esso è previsto e **da tutti gli altri obblighi previsti ai fini IVA dal DPR 633/1972**, soprattutto dal Titolo II di esso, **ad eccezione di quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.**

Confronto fra i regimi fiscali forfettari previsti per le ASD dalla L. 398/1991 e per le APS dall'art. 86 del D. Lgs 117/2017

CARATTERISTICHE	L. 398/1991	ART. 86 D.Lgs 117/2017
Coefficiente di redditività dei ricavi da attività commerciali	3%	3%
Importo massimo dei ricavi annui da attività commerciali	400.000 Euro	130.000 Euro
Trattamento plusvalenze patrimoniali	Si sommano al reddito forfetario determinato sui ricavi commerciali (sono soggette all'IRES)	Non si sommano al reddito forfetario determinato sui ricavi commerciali (non sono soggette all'IRES)
Semplificazione obblighi contabili	SI	SI
Regime IVA	Detrazioni forfetarie	Esenzione dall'IVA, nel senso che non possono addebitare l'IVA sulle vendite e non può essere loro addebitata l'IVA sugli acquisti
Agevolazioni sulle imposte indirette, sui tributi locali (IMU) e sull'IRAP	SI	SI (le APS ne hanno di più, specie sull'IRAP)

Premio addestramento e formazione tecnica

Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'Art. 6 della L. 23 marzo 1981 n. 91, percepito dai soggetti, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

Nel caso di primo contratto dev'essere stabilito dalle Federazione sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva dilettantistica presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

E' sempre esente Iva per tutti i soggetti e il compenso percepito dev'essere fatturato in regime di esenzione Iva citando sul documento stesso «operazione esente Iva ai sensi dell'Art. 10 del DPR n. 633/1972» per i soggetti che optano per il regime 398, il premio non concorre alla formazione del plafond di € 400.000 per tutte le altre società ed associazioni sportive dilettantistiche che non si avvalgono del regime 398, il premio concorre alla determinazione del reddito tassabile ai fini Ires e/o Irap

Cessioni dei diritti

Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con aliquota pari al 10%.

La problematica del trattamento fiscale dei corrispettivi legati alla cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti dilettanti deriva dalla disciplina del c.d. vincolo sportivo.

L'esistenza di tale vincolo determina che il trasferimento dell'atleta, possa avvenire solo tramite «nulla osta» da parte della società di origine che potrà essere a tempo determinato o indeterminato.

Il rilascio del documento avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte della nuova società in favore di quella di origine. L'ammontare della somma viene deliberato dalle due parti.

Esonero fatturazione elettronica per ASD/SSD in regime 398/1991

ASD e SSD con proventi da attività commerciali fino a <u>65.000 euro</u> annui	ASD e SSD con proventi da attività commerciali superiori a <u>65.000 euro</u> annui
NON hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica	L'obbligo di emettere la fattura elettronica è in capo al cessionario o al committente (e non alla asd o ssd)

Per quel che concerne l'invio dei **corrispettivi telematici**, L'articolo 1 D.M. 10.5.2019 stabilisce che l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica per: [...] *“le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis L. 66/1992”* [...]. SI ATTENDONO PERO' ULTERIORI CHIARIMENTI!!!

Esenzione dall'imposta di bollo per le ASD

- ✓ La Legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto ed esteso anche delle associazioni/società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal CONI, l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'art. 27-bis, Tabella B, DPR n. 642/72, per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti dalla stesse.
- ✓ Ricordiamo che l'esenzione dall'imposta suddetta era già operativa per ONLUS e le Federazioni sportive /enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Agevolazioni sul cinque per mille dell'IRPEF

Le ASD e SSD “che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”, che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, possono essere **destinatari del 5x1000 dell'IRPEF**. L'art. 1° del DM 2/04/09 ha stabilito che queste associazioni sono quelle che svolgono prevalentemente una di queste attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore ai 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Agevolazioni a fini IMU: SOLO per ASD

- ❖ Beneficiano dell'agevolazione IMU, secondo le condizioni previste dall'art. 91-bis del DL 1/2012 e dal D.M. 200/2012, le ASD che optino per il regime 398/1991 e le ASD che si iscriveranno al R.U.N.T.S.; in particolare:
 - ✓ Esse godono dell'esenzione dell'IMU di cui sono proprietari e usufruttuari;
 - ✓ In caso di utilizzo misto dell'immobile (= per attività commerciali e non commerciali, l'esenzione citata *“si applica solo alla frazione (cioè alla parte) di unità immobiliare in cui si svolge l'attività di natura non commerciale”*).
- ❖ Restano fuori dall'agevolazione sull'IMU le SSD stante il fatto che non potranno essere ETS, essendo tale qualifica vietata ai sensi del 1° comma dell'art.4 del D.Lgs 117/2017 e dato che non possono essere enti non commerciali dato che sono società.
- ❖ Sia per le ASD che per le SSD vale il principio, previsto dal comma 1° dell'art. 14 del D. Lgs n° 23 del 2011 modificato dal 1° comma dell'art. 3 del D.L. n° 34/2019 (“Decreto crescita”), che **l'IMU pagata sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa.**

...Principali novità introdotte per ASD/SSD

- La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato la misura «Sport Bonus»;
- La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto la necessità di pagamento tracciato ai fini della detrazione IRPEF sulle spese sportive per minori;
- Abbassamento soglia utilizzo contanti Euro 2.000
- Proroga al 30 giugno 2020 per la modifica degli statuti di Aps, Odv e Onlus.

Le erogazioni liberali per ristrutturazioni di impianti sportivi (“Sport bonus”)

Esteso con la Legge di Bilancio 2019, nel 2020 esso è destinato alle persone fisiche, agli enti non commerciali ed alle imprese che, nel corso di quest’anno, effettuano erogazioni liberali in denaro finalizzate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici oppure la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

L’erogazione può essere effettuata sia a favore del soggetto proprietario (Comune), **sia del soggetto che ha in concessione o in affidamento l’impianto** (ADS/SSD) a seconda di chi abbia promosso o intenda promuovere tali lavori.

L’erogazione deve essere effettuata esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili.

Le erogazioni liberali per ristrutturazioni di impianti sportivi (“Sport bonus”)

Il credito di imposta, chiamato “Sport bonus”, è **pari al 65% della somma erogata** e non deve superare il limite del 20% del reddito imponibile nel caso in cui il soggetto erogatore sia una persona fisica od un ente non commerciale oppure l’ 1% dei ricavi annuo nel caso di erogatore che sia un soggetto titolare di reddito di impresa.

- E’ utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in compensazione delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti dal soggetto erogatore;
- Esso non entra nel calcolo dei redditi imponibili ai fini IRPEF, IRES ed IRAP e deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta in cui viene riconosciuto e utilizzato da parte del soggetto che ne beneficia;
- I soggetti beneficiari di queste erogazioni liberali devono comunicare immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

Agevolazioni fiscali per Erogazioni liberali

Tipologia di erogazione e sue caratteristiche	Agevolazione fiscale per il soggetto erogatore
Erogazioni liberali in denaro fino a 1.500 euro annui a favore di ASD o SSD	Detrazione del 19% dell'importo versato dall'IRPEF dovuta (o «lorda»)
Erogazioni liberali in denaro fino a 30.000 euro annui effettuate da persone fisiche a favore di ASD che sono ONLUS (fino al 2019) o ETS (dal 2021 in poi)	Detrazione del 30% dell'importo versato dall'IRPEF dovuta. La detrazione sale al 35% se l'ASD è una organizzazione di volontariato
Erogazioni liberali in denaro fino al 10% del reddito annuo complessivo dichiarato effettuate da persone fisiche a favore di ASD che sono ONLUS o ETS. Questa modalità di erogazione è alternativa a quella precedente.	Deduzione dell'importo versato dall'IRPEF dovuta entro i 4 esercizi successivi
Erogazioni liberali in denaro fino al 10% del reddito annuo complessivo dichiarato effettuate da società o enti non commerciali a favore di ASD che sono ONLUS o ETS.	Deduzione dell'importo versato dall'IRES dovuta entro i quattro esercizi successivi.

Detrazioni per quote di iscrizione dei minori

La lettera i-quinquies del comma 1° dell'art. 15 del TUIR prevede una **detrazione del 19% dall'IRPEF dovuta** (l'imposta "lorda") per coloro che sostengono le **spese per l'iscrizione annuale** e l'abbonamento **di ragazzi** di età compresa tra i 5 ed i 18 anni **ad associazioni o società sportive dilettantistiche** di cui ai commi 17° e ss dell'art. 90 della L. 289/2002 oppure a palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi finalizzati alla pratica sportiva dilettantistica per un importo non superiore a **210 Euro** annui. Le detrazioni diventano possibili **solo se pagate con mezzi tracciabili**: bandito pertanto l'uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.

Elenco Mezzi Tracciabili

- ❖ Bonifico bancario
- ❖ Bollettino postale
- ❖ Carte di credito, debito, prepagate, bancomat
- ❖ Assegni bancari e circolari

N.B. I contribuenti, per poter richiedere le detrazioni, saranno obbligati a conservare sia il giustificativo di spesa che la prova di pagamento tracciabile.

Tetto utilizzo contante

L'art. 1, comma 173, Legge n.190 del 23/12/2014 – Legge di Stabilità 2015, ha innalzato l'importo al quale gli incassi e pagamenti effettuati dalle ASD e SSD ex Legge 398/91, devono essere trasparenti, quindi tracciabili, ad € 1.000,00.

Norma da non confondere con quella contenuta nella Legge di Stabilità 2020, la quale ha abbassato nuovamente – in via generale – a € 2.000,00 il limite di utilizzo del contante a partire dal 1° luglio 2020; mentre da gennaio 2022 il limite scenderà ulteriormente a 1.000 euro.

Obbligo pubblicazione contributi pubblici

Il comma 125 dell'art. 1° della Legge n° 124 del 2017 (Legge per la concorrenza del 2017) prevede che le associazioni riconosciute o non riconosciute (**comprese le associazioni sportive dilettantistiche ed escluse le società sportive dilettantistiche**), le fondazioni, le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli ETS – Enti del terzo settore non commerciali che le sostituiranno (e quindi le APS in quanto ETS) devono pubblicare, **entro il 30 Giugno di ogni anno**, sui loro siti web istituzionali, le informazioni relative a:

- Sovvenzioni;
- Sussidi;
- Vantaggi;
- contributi o aiuti;

in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, ordini professionali, società controllate o partecipate da enti pubblici, associazioni o fondazioni controllate sempre da questi enti.

A partire dal 1° Gennaio 2020, l'inosservanza di questa disposizione sarà soggetta ad una **sanzione amministrativa** pecuniaria pari allo 1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 Euro nonché all'espletamento degli obblighi di pubblicazione citati.

Focus: permessi di soggiorno nello sport

La società sportiva dilettantistica che intende avvalersi delle prestazioni di sportivi, non appartenenti all'Unione Europea, deve formulare una richiesta di dichiarazione nominativa di assenso all'attività sportiva dilettantistica alla Federazione Sportiva Nazionale a cui si è affiliata. Successivamente dovrà dare comunicazione anche alla Questura competente, la quale provvederà a mandare il nullaosta direttamente al CONI.

In base all'Art. 37, comma 1, del DPR 334/2004 «Casi particolari di ingressi per lavoro»: il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite per ogni Federazione Sportiva Nazionale.

Nel caso di un'Associazione che stipula un contratto di incarico sportivo dilettantistico di collaborazione per l'assunzione di un Tecnico, la retribuzione è considerata compenso sportivo, sul quale non vengono applicate le ritenute. Il permesso di soggiorno che l'Associazione dovrà richiedere è «per lavoro in casi particolari». Questo perché tale permesso consente di svolgere esclusivamente l'attività sportiva dilettantistica o professionistica.

Grazie per l'attenzione

Dott. Alberto Rigotto

info@studiorigotto.it